

**CONTRATTO DI APPALTO ODA18IT00101864-I**

**CUP: C67F18000000001 – Lotto 1 CIG 7501842BD9**

Tra la **Fondazione Bruno Kessler** con sede legale in Trento, via Santa Croce n. 77, C.F. e P.IVA. n. 02003000227, rappresentata per la carica dal prof. Francesco Profumo, nato *omissis* il giorno *omissis*, il quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale Rappresentante, elettivamente domiciliato presso la sede della Fondazione (in seguito per brevità “FBK” e/o “Amministrazione”); e **Gambetti Kenologia srl** con sede in Binasco (Milano) Via A. Volta 27, C.F./P.IVA 08000120157, indirizzo di posta elettronica certificata [vendite.gambetti@pec.it](mailto:vendite.gambetti@pec.it), in persona del Legale rappresentante Aman Gambetti, in seguito chiamata anche “Appaltatore”.

**Premesso che:**

1. La fornitura oggetto del presente contratto si configura come parte del progetto “Key enabling technologies Facility in Trento” per il potenziamento della Facility di micro-nano-fabbricazione del Centro Materiali e Microsistemi della Fondazione Bruno Kessler realizzato nell'ambito del Programma operativo FESR 2014 - 2020 della Provincia autonoma di Trento, con il cofinanziamento dell'Unione europea - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento - Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» - Asse 1 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione» - Azione 1.1.1 - «Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali» – Avviso 05/2017.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

2. La gara - suddivisa in cinque lotti - è stata esperita mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016, con l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 L.P. 2/2016, con bando pubblicato in data 31 maggio 2018 sulla GUCE 232601-2018-IT, in data 1 giugno 2018 per estratto su due quotidiani locali e a tiratura nazionale e sulla GURI - 5° serie speciale – contratti pubblici – n. 65 di data 06 giugno 2018.

3. Con determinazione del Presidente Prot. n. 21/reg. det. d.d. 12 settembre 2018, comunicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 nella medesima data, FBK ha disposto l'aggiudicazione della fornitura, alle condizioni tecniche ed economiche offerte in sede di gara e, quindi per il Lotto 1, verso un corrispettivo pari ad Euro 1.869.600,00 (unmilioneottocentosessantannovecento/00) al netto di IVA e oneri di legge.

4. L'Appaltatore Gambetti Kenologia srl, ai fini della partecipazione alla gara, ha sottoscritto contratto di avalimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 con la società Oxford Instruments Nanotechnology Tools Limited con sede in Tubney Woods Abingdon, Oxon, Regno Unito, azienda produttrice e fornitrice dell'attrezzatura scientifica oggetto del presente contratto, che si è obbligata nei confronti dell'Appaltatore a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

5. L'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva del 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali in conformità all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

6. L'Ausiliaria Oxford Instruments Nanotechnology Tools Limited

costituisce cauzione fideiussoria pari al 20% dell'importo contrattuale a garanzia del pagamento dell'anticipazione.

7. La richiesta di informazioni antimafia inviata tramite la Banca Dati

Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), in data 13/08/2018 con prot. n.

PR\_MIUTG\_Ingresso\_0148958\_20180813, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs.

159/2011, risulta ad oggi inevasa.

8. In conformità all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,

l'Amministrazione, stante l'urgenza di stipulazione del presente contratto,

procede alla sua stipula in assenza delle informazioni della competente

Prefettura, sotto condizione risolutiva come previsto dal successivo art. 6.

9. L'Appaltatore ha provveduto a trasmettere a FBK tutta la

documentazione richiesta nel bando di gara e nei relativi allegati, ai fini

della stipula del presente contratto.

**Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente**

**contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue:**

**ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO, ALLEGATI E DURATA**

1. La Fondazione Bruno Kessler come sopra rappresentata, affida in

appalto a Gambetti Kenologia srl che, come sopra rappresentata, accetta,

la fornitura di l'installazione e la messa in funzione di due sistemi di Plasma

Etching per la rimozione in plasma di Ossidi, Ossi-nitruri e Nitruri di silicio,

Carburo di silicio (SiC), Silicio amorfo, Alluminio, Nitruro di titanio, Poli-

silicio, drogato e non drogato su lotti di produzione da 25 wafer di substrati

da 150 mm, predisposti per trattare substrati da 200 mm, alle condizioni

stabilite nel presente contratto di appalto ed inoltre:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

- nel Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa e parte tecnica –

Lotto 1 e relativi allegati Protocollo di accettazione e Dichiarazione

Requisiti di lotto;

- nell'Offerta tecnica ed economica presentate dall'Appaltatore;

- nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi – DUVRI.

Documenti che, se pur non materialmente allegati al presente contratto, ne formano parte integrante e sostanziale.

2. Il termine per l'esecuzione della fornitura è di 300 (trecento) giorni naturali successivi e continui, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa.

#### **ART. 2 NORMA DI RINVIO**

1. L'Appaltatore riconosce e accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa che, sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, in questa sede si intende integralmente richiamato.

#### **ART. 3 CORRISPETTIVO**

1. Per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto di appalto, l'Appaltatore ha indicato in sede di gara un prezzo complessivo di Euro 1.869.600,00 (unmilioneottocentosessantannove/00) al netto dell'I.V.A. nella misura di legge, nell'offerta economica che costituisce parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata.

2. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente contratto e relativi allegati, si intende offerto dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio. Il prezzo della fornitura quindi è da

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

intendersi come invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e  
comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le prestazioni richieste,  
compiute in ogni loro parte.

#### **ART. 4 MODALITÀ di PAGAMENTO e di FATTURAZIONE**

1. In considerazione della tipologia di strumentazione scientifica acquistata,  
l'Appaltatore provvede alla fatturazione del corrispettivo per una quota pari  
al 20% a titolo di acconto alla sottoscrizione del contratto. Sarà quindi  
disposto il pagamento del 10% dell'importo contrattuale a titolo di stato  
avanzamento lavori, dietro presentazione di giustificativi di acquisto di  
componentistica e per una quota pari 10% alla consegna della  
strumentazione. Il saldo pari al 60% dell'importo contrattuale sarà disposto  
ad avvenuta esecuzione del collaudo con esito positivo.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di  
esecuzione secondo le modalità previste dall'articolo 102 del D.Lgs.  
50/2016, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto  
alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente contratto e nel capitolato.

3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di  
esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale  
per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte  
dell'Appaltatore.

4. La Fondazione Bruno Kessler provvede al pagamento del corrispettivo  
con bonifico bancario su conto corrente dedicato a norma dell'art. 3 della L.  
136/2010, nel termine di 30 giorni data fattura fine mese.

5. La fattura emessa - se da operatore economico italiano in formato  
elettronico ai sensi del D.M. 55 del 2013 con codice univoco UFBKVC -  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo  
2005, n. 82 e ss.mm.

dovrà riportare il codice **CUP: C67F18000000001** e **CIG: 7501842BD9**.

6. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno

2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in

caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 del D.Lgs.

50/2016, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che

segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati

nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di

pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di

quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto

dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

7. L'Amministrazione procede al pagamento del saldo delle prestazioni

eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia

del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto

successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo.

#### **ART. 5 DIRETTORE dell'ESECUZIONE del CONTRATTO**

1. La Fondazione Bruno Kessler nomina quale direttore dell'esecuzione del contratto il prof. Gianluigi Casse.

2. L'Appaltatore nomina Responsabile della fornitura a norma dell'art. 3 comma 7 del Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa Alessandro Zanolin.

#### **ART. 6 CAUZIONE**

1. L'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva di Euro 186.960,00 (centottantaseimilanovecentosessanta/00) prescritta ai sensi dell'articolo

23 del Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa a garanzia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi dell'art. 103, comma 1 D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fideiussoria n. 730027594 emessa in data 08 novembre 2018 da Allianz Assicurazioni spa.

2. La fideiussione, prescritta dall'art. 13 Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa, a garanzia del pagamento dell'acconto pari al 20% dell'importo contrattuale è costituita dall'Ausiliaria Oxford Instruments Nanotechnology Tools Limited mediante fideiussione bancaria di Euro 373.920,00 (trecentosettantatremilanocentoventi/00).

#### **ART. 7 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

1. Al presente contratto si applicano le clausole di risoluzione espressa previste dall'articolo 26 del Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa.

2. Il presente contratto è inoltre sottoposto a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo tutt'oggi inevasa la richiesta di informazioni inviata ai sensi dell'art. 91 del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3. La Fondazione Bruno Kessler, conformemente a quanto stabilito dal predetto art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in caso di comunicazione di una delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art. 67 della stessa legge, ovvero di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4, risolverà il contratto e provvederà all'incameramento della cauzione prestata per il pagamento dell'acconto.

#### **ART. 8 NORMATIVA in MATERIA di SICUREZZA e DUVRI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi contenuti nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) predisposto dal Servizio SPP di FBK e parte integrante del presente contratto.

2. E' obbligo e responsabilità dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione dell'attività, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte di FBK, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge vigenti e d'esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai lavori che dei dipendenti FBK e dei terzi.

3. L'Appaltatore si impegna inoltre ad informare di tutti i rischi inerenti l'uso delle attrezzature specifiche per ogni tipo di lavorazione i propri dipendenti, obbligandosi inoltre ad una continua vigilanza volta ad identificare eventuali ulteriori rischi specifici e ad adottare le cautele e misure del caso.

4. Oltre ad essere perfettamente a conoscenza della vigente normativa nazionale riguardante la sicurezza del lavoro, che osserverà e farà osservare al proprio personale durante l'esecuzione della propria attività, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio nonché eventi comunque dannosi.

#### **ART. 9 RESPONSABILITA' PER DANNI**

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1229 del Codice Civile, sarà responsabile per i danni causati con dolo o colpa grave ovvero in caso di violazione di disposizioni di ordine pubblico.

2. Qualora a seguito della fornitura FBK dovesse subire danni o perdite, la responsabilità graverà sull'Appaltatore solo se tali perdite o danni siano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

imputabili ad un difetto o vizio dell'apparecchiatura fornita e fino ad un massimo dell'interno importo del valore contrattuale.

3. In questi casi, l'Amministrazione chiederà la sostituzione dell'attrezzatura fornita e, solo nel caso in cui la sostituzione non possa avere luogo, avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Sono esclusi risarcimenti nel caso in cui i danni o le perdite derivino da cause di forza maggiore.

#### **ART. 10 SPESE CONTRATTUALI**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al presente contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.

#### **ART. 11 CONTROVERSIE**

1. La risoluzione delle controversie relative al presente contratto è devoluta all'Autorità giurisdizionale competente del Foro di Trento, con esclusione di qualsiasi altro foro.

#### **ART. 12 NON APPLICAZIONE ARTT. 1341, 1342 e 1469 bis C.C.**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato dalle stesse congiuntamente ideato, negoziato, predisposto e redatto e che lo stesso rispecchia le rispettive volontà ed i rispettivi interessi.

2. In considerazione di quanto sopra non trova applicazione quanto disposto dagli artt. 1341 e 1342, nonché 1469 bis e seguenti del codice civile, in materia di approvazione specifica delle condizioni contrattuali.

Trento-Milano, lì 19 novembre 2018

Fondazione Bruno Kessler

GAMBETTI KENOLOGIA SRL

il Presidente

il Legale Rappresentante

prof. Francesco Profumo

Aman Gambetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.